

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI MOBILITA' PREVISTO DALL'ART. 3 C. 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.96 DEL 20/12/1996 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 31/03/2015.

INDICE:

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Norme di riferimento

TITOLO I – CONTENUTO DEL BANDO GENERALE E DELLA DOMANDA - PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – COMMISSIONE ERP.

Art. 3 Il Bando e la domanda di assegnazione di alloggi ERP

Art. 4 La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, mobilità e decadenza degli alloggi ERP

Art. 5 Formazione della Graduatoria e suo aggiornamento

Art. 6 Riserve operanti all'interno della Graduatoria

Art. 7 Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 8 Rinuncia

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE - AUTORECUPERO

Art. 9 Disponibilità degli alloggi

Art. 10 Dimensioni degli alloggi “vano utile”

Art. 11 Alloggi di risulta – autorecupero

TITOLO III – GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 12 Forme di mobilità - criteri

Art. 13 Mobilità d'ufficio

Art. 14 Mobilità consensuale e intercomunale

TITOLO IV – UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 15 Utilizzo degli alloggi ERP per emergenza abitativa

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 Norme transitorie e finali

Allegato 1) Schema di bando ERP

Allegato 2) Schema di domanda ERP

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP), e la mobilità.

Secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 1 della legge 41/2015, disciplina in particolare:

- a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
- b) il contenuto della domanda e la relativa modalità di presentazione;
- c) l'istituzione della Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e la relativa composizione;
- d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
- e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell'eventuale rinuncia.

Art. 2 – Norme di riferimento

Il presente regolamento è emanato in attuazione e ad integrazione della Legge Regionale Toscana n°96 del 20/12/1996 (d'ora in poi legge regionale) come modificata in ultimo dalla legge regionale toscana n. 41 del 31.03.2015 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. pisano con deliberazione n. 65 del 10.03.2016.

TITOLO 1

CONTENUTO DEL BANDO E DELLA DOMANDA - PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE – COMMISSIONE ERP.

Art. 3 – Il Bando e la domanda di assegnazione di alloggi ERP

Tenuto conto di quanto disposto dalla Legge regionale e dallo schema allegato al presente regolamento con determinazione del Responsabile del Settore competente sono approvati il bando e il relativo schema di domanda. Con il medesimo atto il Responsabile del Settore può adeguare gli schemi allegati al presente regolamento a eventuali modifiche della legge regionale intervenute successivamente. Il bando viene pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune ed in apposita sezione del sito istituzionale comunale. Il Comune si impegna ad utilizzare altri mezzi di pubblicizzazione. Entro lo stesso termine deve essere presentata la domanda con le modalità indicate nel bando stesso.

Art. 4 - Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, mobilità degli alloggi di ERP.

La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità è nominata dalla Giunta Comunale ed è formata da un minimo di 3 membri scelti tra dirigenti e funzionari del Comune, dirigenti e funzionari del soggetto gestore ai sensi della L.R.T. 77/1998 (d'ora in poi ente gestore), dirigenti o funzionari dei Servizi di Assistenza Sociale di riferimento, soggetti esterni all'Amministrazione scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di politiche della casa. La suddetta Commissione potrà, altresì, essere consultata dal Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti. Più comuni possono decidere di istituire un'unica commissione sovracomunale.

Art. 5 – Formazione della graduatoria e suo aggiornamento.

Il Comune indice il bando, secondo lo schema di cui all'allegato 1, e procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, rese secondo lo schema di cui all'allegato 2. Attribuisce i punteggi a

ciascuna di esse secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della Legge Regionale che dovrà essere riportato in calce al bando medesimo ed effettuare i relativi controlli secondo la normativa vigente.

Il Comune, entro 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, i modi e i tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Eventuali opposizioni adeguatamente motivate potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento comunale dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base al valore ISEE secondo un ordine di progressività crescente.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, si procederà al sorteggio.

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva.

Art. 6 Riserve operanti all'interno della graduatoria

In esecuzione del comma 11 dell'art.13 della legge regionale il Comune, in occasione di ogni bando, con deliberazione di Giunta Comunale, può individuare un'aliquota degli alloggi da assegnare di composizione pari e non superiore a due vani a favore dei nuclei familiari indicati nei punti dell'Allegato B della Legge Regionale a-2 (anziani), a-3 (giovani coppie) a-4, a-4bis, a-4ter (portatori di handicap/invalidità) nella misura massima complessiva del 40%.

I destinatari delle riserve di cui al precedente capoverso, oltre ad essere presenti nella Graduatoria definitiva, dovranno essere collocati d'ufficio in apposite graduatorie speciali, con il medesimo punteggio della generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Art. 7 Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nelle eventuali graduatorie speciali di cui al precedente articolo e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge regionale e dall'art.10 del presente Regolamento.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune procede all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, il Comune procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta, ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. g) della legge regionale, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

Art.8 - Rinuncia

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

TITOLO II – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE - AUTORECUPERO

Art. 9 Disponibilità degli alloggi

L'Ente Gestore comunica al Comune il numero degli alloggi che sono disponibili per l'assegnazione entro 15 giorni dall'accertata disponibilità.

L'alloggio comunicato come disponibile deve essere un alloggio agibile, abitabile, con impianti a norma e non antighienico.

Art. 10 Individuazione e scelta degli alloggi disponibili.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 della Legge Regionale.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo o che comportino situazioni di sovraffollamento. La deroga ai limiti è ammessa qualora, nell'intera graduatoria, non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati o in presenza di soggetti disabili che necessitino di spazi attrezzati.

Art. 11 Alloggi di risulta – auto recupero.

I) – Accertamento degli alloggi da ripristinare

Nel momento in cui un appartamento viene riconsegnato all'Ente Gestore viene redatta, da un suo tecnico, una perizia dei lavori da effettuare per rimettere lo stesso nelle normali condizioni di funzionalità (c.d. "a nuovo").

In modo particolare la perizia sarà redatta tenuto conto:

- 1) Della natura delle opere da eseguire, con riferimento alle linee guida allegate al *capitolato speciale di appalto per i lavori di recupero alloggi per nuove assegnazioni* con particolare attenzione agli impianti elettrici e di riscaldamento. Nello specifico dovrà essere specificato se tali lavori riguardano il solo adeguamento degli impianti esistenti, per cui si rientra nell'attività di edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., o di realizzazione di nuovo impianto per cui si renderà necessaria la semplice comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 6 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Ciò al fine di individuare in modo inequivocabile quali dovranno

essere gli adempimenti tecnico-amministrativi posti a carico del conduttore, in caso di autorecupero, con particolare riferimento alla certificazione degli impianti ed alla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori al Comune competente;

- 2) Dell'*elenco prezzi*, desumibile dagli accordi quadro vigenti sottoscritti ai sensi dell'art.54 del D. Lgs. 50/2016 a seguito di espletamento di gara di appalto secondo le procedure di cui all'art. 36 del medesimo D.Lgs. Tali prezzi dovranno essere comprensivi dell'IVA ed al netto di eventuali detrazioni fiscali applicabili a seconda della tipologia di intervento.

II) – Comunicazione ai Comuni degli alloggi da ripristinare

L'elenco degli alloggi liberi comunicato dall'Ente Gestore deve contenere l'indicazione di: a) vani utili di cui all'art 13, comma 9, della l.r.t. 41/2015; b) costi di ripristino, determinati sulla base della perizia di cui al punto I); c) obblighi a carico del conduttore in caso di autorecupero così come individuati dalla perizia; d) disponibilità (o previsione) di finanziamento per eseguire i lavori direttamente dall'Ente Gestore anche sulla base del programma triennale delle opere pubbliche approvato dal LODE Pisano.

III) – Individuazione dei soggetti interessati all'autorecupero

Il Comune potrà, per quegli alloggi per cui non vi è finanziamento o previsione di finanziamento per l'anno in corso, interpellare gli assegnatari utilmente collocati in graduatoria - per il massimo di 4 volte il numero degli alloggi destinati all'autorecupero considerando l'adeguatezza nucleo/alloggio - al fine di verificare, congiuntamente all'Ente Gestore, se vi sia la disponibilità di uno, o più di uno, di essi ad effettuare i lavori di cui alla perizia, a scomputo del canone di locazione nelle modalità di cui al punto VII, impegnandosi comunque a fare i lavori necessari alla realizzazione o messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento. Nel caso di più di un interessato vale la posizione in graduatoria generale o nelle eventuali graduatorie speciali ai fini dell'assegnazione di un alloggio secondo le varie modalità previste dalla legge regionale.

IV) – Sottoscrizione della Convenzione e consegna chiavi appartamento per i lavori

Qualora venga individuata un'adesione all'autorecupero dovrà essere sottoscritta una convenzione tra l'interessato e l'Ente Gestore (secondo uno schema predisposto dall'Ente Gestore in ottemperanza al presente regolamento), per disciplinare le modalità di esecuzione dei lavori con particolare riferimento a:

- 1) consegna delle chiavi che, nel caso siano richiesti particolari adempimenti o permessi per eseguire i lavori, saranno consegnate solo dopo la verifica circa l'assolvimento di tali adempimenti. Eventuali sopralluoghi per rilievi, misure, etc. potranno essere fatti solo in presenza di un tecnico dell'Ente Gestore;
- 2) rispetto degli obblighi circa i tempi per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al rifacimento o adeguamento a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento;
- 3) la sottomissione alla verifica da parte dell'Ente Gestore della corretta esecuzione dei lavori fatti ai fini del riconoscimento dell'importo a scomputo canoni nelle modalità di cui al successivo punto VII.

V) – Assegnazione dell'alloggio a seguito di autorecupero

L'alloggio verrà assegnato dal Comune al soggetto come sopra individuato solo dopo che l'Ente Gestore avrà certificato la corretta fine-lavori almeno dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento se previsti, previa verifica prevista dal punto IV lettera c).

VI) - Sanzioni

Per chi, avendo ricevuto le chiavi dell'appartamento a seguito della sottoscrizione della

convenzione di cui al punto IV, non abbia adempiuto nei termini all'esecuzione dei lavori, se previsti, di messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento, sarà comunicata dall'Ente Gestore al Comune l'occupazione senza titolo ai fini dell'avvio del procedimento di recupero dell'alloggio ed esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio ERP.

VII) - Rendicontazione dei lavori e importo da scomputare dai canoni di locazione

I lavori dovranno essere rendicontati con le seguenti modalità :

- 1) Per i lavori per i quali sono richieste le certificazioni di conformità o sono soggetti ad agevolazioni fiscali:
 - a) Fatture
 - b) Copia dei pagamenti all'impresa mediante bonifico bancario
 - c) Certificato CCIAA della ditta
 - d) Certificato di regolarità contributiva e retributiva dell'impresa come da DURC rilasciato dall'impresa in corso di validità
 - e) Certificazione di conformità, schede tecniche, relazioni tecniche e tutto quanto comunque richiesto dalla normativa vigente
- 2) Per i lavori affidati ad imprese:
 - a) Fatture
 - b) Copia dei pagamenti all'impresa mediante bonifico o assegno bancario
- 3) Per i lavori eseguiti direttamente dall'interessato:
 - a) copia degli scontrini fiscali dal quale si evinca la descrizione del materiale acquistato e riconducibile all'interessato che esegue i lavori in economia

L'importo riconosciuto, fino alla cifra massima di 5 mila euro, IVA compresa, ed al netto delle eventuali detrazioni fiscali, sarà rapportato al valore di perizia secondo i seguenti criteri:

- a) Per i lavori rendicontati con le modalità di cui al punto 1) e punto 2) fino al massimo del 100% del valore di perizia e nel limite degli importi rendicontati;
- b) Per i lavori rendicontati con le modalità di cui al punto 3) fino al 80% del valore di perizia e per un importo pari al 140% dell'importo totale del materiale rendicontato.

VIII) – decorrenza del canone ridotto

Lo scomputo dei lavori, nelle modalità di cui al precedente punto VII, avverrà solo a partire dal mese successivo all'accertamento della fine-lavori previsti dalla convenzione e fino ad un massimo di 48 mensilità (4 anni).

L'interessato potrà comunicare la fine-lavori anche in presenza di minori opere realizzate, rispetto a quelle previste da convenzione, rinunciando ad effettuarle. Fanno eccezione le opere di messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento che, se previste dalla convenzione, sono obbligatorie ed irrinunciabili.

TITOLO III – GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 12 Forme di mobilità – bando e programma di mobilità dell'utenza.

L'individuazione degli alloggi destinati alla mobilità dovrà essere effettuata dal Comune secondo indicazioni dell'Ente Gestore, destinando di norma alla mobilità fino ad un massimo del 25% degli alloggi disponibili.

Il Comune gestisce la Mobilità degli assegnatari ERP con le modalità previste nel comma 1 dell'art.

19 della Legge Regionale, ovvero tramite:

- domanda diretta degli assegnatari interessati;
- mobilità d'ufficio per i casi previsti negli artt. 19, 22 e 22/bis della Legge Regionale, tenendo conto di quanto previsto dal presente regolamento.

La mobilità volontaria viene gestita con un bando sempre aperto ed aggiornato semestralmente. È consentito, inoltre, presentare domande di cambio consensuale.

Nel bando si riconoscono "fattori di priorità". Nel caso di fattori multipli questi si sommano. Nel caso di mancato riconoscimento di alcun fattore, la domanda si intende respinta in quanto "non motivata".

Le domande di mobilità volontaria sono ordinate in graduatoria secondo i seguenti fattori di priorità:

- 1) condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave (art. 3, comma 3 legge 104/1992), non autosufficienza e/o patologie gravi e certificate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti, o altra situazione di disagio abitativo in relazione alla condizione di invalidità;
- 2) situazioni di sottoutilizzo sulla base dei criteri indicati all'art. 22, comma 8, della L. R. 20/12/1996, n. 96;
- 3) situazioni di sovraffollamento determinato nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 13 della L. R. 20/12/1996, n. 96.
- 4) ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia;

Il criterio di classificazione a parità di fattori di priorità è l'ordine di presentazione delle domande secondo data e numero di protocollo.

Il rifiuto di un alloggio idoneo (sull'idoneità della proposta che viene rifiutata e la validità del rifiuto si esprime la commissione di cui all'art.4) comporta l'esclusione dalla graduatoria delle mobilità.

La presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è consentita solo agli assegnatari con contratto di E.R.P.

Le domande di mobilità possono essere accolte in seguito alle verifiche previste dall'art. 22, comma 2 della L. R. 20/12/1996, n. 96, sulla permanenza di tutti i requisiti necessari per il mantenimento del diritto di assegnazione e sulla non sussistenza di inadempienze alle norme contrattuali.

In sede di prima formazione della graduatoria si raccoglieranno le domande prevenute nel primo mese di pubblicazione del bando.

I soggetti interessati potranno opporsi alla collocazione nella graduatoria entro dieci giorni dalla pubblicazione e così per i successivi aggiornamenti. L'opposizione sarà valutata dalla Commissione di cui all'art.5 nei successivi 15 giorni.

La domanda resterà in graduatoria fino a quando sarà accertata l'insussistenza delle motivazioni dichiarate al momento della sua presentazione.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 30 giorni consecutivi e resterà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per tutta la sua durata.

Art. 13 – Mobilità d'ufficio

Il Comune può effettuare mobilità d'ufficio ai sensi dell'art.22 della legge regionale o su segnalazione dell'Ente Gestore che debba effettuare interventi di manutenzione non prorogabili che non consentono la permanenza del nucleo nell'appartamento.

Art. 14 – Mobilità consensuale e intercomunale

Si favorisce la possibilità di cambi consensuali ai sensi dell'art.22/bis della legge regionale. Tali cambi dovranno avvenire nel rispetto degli standard di legge e sono soggetti alle regole generali

della mobilità e in ogni caso sono effettuati su domanda degli interessati e saranno valutati dalla Commissione ERP.

Il Comune esamina anche le domande di mobilità consensuale intercomunale all'interno del LODE pisano dei richiedenti che siano fondate su una delle seguenti situazioni accertate e documentate:

- luogo di lavoro prevalente diverso dal Comune di residenza;
- assistenza a familiari certificati ai sensi della normativa vigente o da presidi ospedalieri e/o medici del SSN;
- necessità legate a particolari situazioni di disagio socio-familiare, certificato dal Servizio Sociale del Comune dove risiede il richiedente.

Il nucleo familiare richiedente dovrà essere assegnatario regolare dell'alloggio e la domanda dovrà essere fatta contestualmente e congiuntamente dai due nuclei interessati sia nel Comune nel quale si vuole ottenere il trasferimento sia in quello di residenza.

La domanda di cambio consensuale dà la possibilità di chiedere l'inserimento nella "bacheca di annunci" presso la sede dell'Ente Gestore per trovare un cambio consensuale, nonché di fornire l'autorizzazione alla diffusione del proprio annuncio.

TITOLO IV – UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 15 – Utilizzo alloggi di ERP per emergenza abitativa

L'utilizzo autorizzato degli alloggi ERP è possibile al verificarsi delle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 13/ter della legge regionale.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Norme transitorie e finali.

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme del presente Regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.
2. I procedimenti di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P. nonché quelli di concessione provvisoria degli alloggi di E.R.P. attivati e non conclusi alla data di approvazione del presente regolamento vengono disciplinati sulla base della precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento.
3. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale n. 96/1996 con le successive integrazioni e modifiche, in particolare con quelle previste dalla L.R. n. 41/2015.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dalla deliberazione che lo approva.

Allegato 1) Schema di bando

BANDO GENERALE DI CONCORSO

indetto ai sensi degli artt. 3 e 12 della L.R. n°96 del 20.12.1996, come modificata dalla L.R. n° 41 del 31.03.2015 (d'ora in poi Legge Regionale) per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

che si renderanno disponibili nel Comune di _____, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla Legge e dal vigente regolamento comunale previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in attuazione della propria determinazione n° del

RENDE NOTO

che da oggi è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria dei partecipanti al presente bando.

Tutte le domande presentate in occasione dei precedenti bandi ERP, pubblicati ai sensi della L.R. 96/1996 prima che venisse modificata dalla L.R. 41/2015, si intendono decadute dal momento dell'approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando.

ART.1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma della Tabella A allegata alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche, per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
2. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
3. situazione economica non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
5. assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
6. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
7. assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere

b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

8. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

B) Per nucleo familiare si intende la famiglia come definita all'art. 5 bis della legge regionale.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

ART.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART.3 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

Il Comune, entro 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, i modi e i tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Eventuali opposizioni adeguatamente motivate potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento comunale di attuazione ed integrazione della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015 dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base al valore ISEE secondo un ordine di progressività crescente.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, si procederà al sorteggio.

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale – è valida

a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva.

Art. 4 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge e del regolamento comunale di attuazione dell'art. 3 c. 1 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015.

All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel quale si trovano gli alloggi stessi, esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva, salvo che sia disposto diversamente da specifico accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge Regionale.

All'atto dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune procede all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della Legge Regionale, si applica il limite massimo vigente al momento della verifica.

All'atto dell'assegnazione il Comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 2 della Legge Regionale.

A tal fine, il Comune, all'atto dell'assegnazione, verifica la composizione del nucleo familiare relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni. Conseguentemente, il Comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda, nonché alla modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socioeconomiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative.

Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria, dandone comunicazione agli interessati, nonché alle conseguenti modifiche della stessa.

Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, il Comune procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto – provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta è dichiarato decaduto dall'assegnazione, ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. g) della legge regionale.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

Art. 5 - RINUNCIA

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla

graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 della Legge Regionale.

Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sottoutilizzo o che comportino situazioni di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile. La deroga ai limiti è ammessa qualora, nell'intera graduatoria, non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati ed in presenza di soggetti disabili che necessitino di spazi attrezzati.

Art.7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta.

Art.8 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità indicati nell'allegato B della Legge regionale che si allega al presente bando.

ART. 9 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di _____.

Non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

I moduli di domanda saranno disponibili presso

Le domande devono pervenire all'Ufficio Casa del Comune di _____ entro il termine perentorio delle ore ... del giorno...

ART 11 NORMA FINALE

Informativa ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed alla vigente normativa in materia.

Legge regionale n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31.03.2015 - Allegato B “Condizioni per l’attribuzione dei punteggi”

a) Condizioni sociali – economiche – familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;

- non superiore all’importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l’assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;

- in misura pari al 100%: punti 3;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3.

a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di storicità di presenza

devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni. I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Allegato 2) Schema di domanda di partecipazione a bando ERP

AL COMUNE DI _____

Il/la sottoscritto/a nato/a ail
..... codice fiscale telefono.....
indirizzo mail.....@.....

presa visione del bando di concorso, pubblicato in data _____, per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. 20.12.1996, n. 96 e successive modificazioni

CHIEDE

l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito nel Comune di _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

- 1) di essere residente nel Comune di Via n ;
- 2) di lavorare nel Comune di presso Via..... n..... n. telefono.....;
- 3) di avere residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
- 4) di essere cittadino italiano ;
- 5) di essere cittadino dello Stato.....aderente all'Unione Europea
- 6) di essere cittadino dello Stato, non aderente all'Unione Europea e di essere:

titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini stranieri) n. rilasciata da in data.....

titolare di permesso di soggiorno n.....rilasciato da.....in data valido fino al.....e di esercitare una regolare attività di lavoro come di seguito specificato:

se lavoro dipendente indicare nome o ragione sociale del/i datore/i di lavoro con relativo indirizzo e recapito telefonico

.....

se lavoro autonomo indicare o presentare estremi dell'attività svolta e relativa sede

.....

che gli altri componenti nel proprio nucleo familiare come indicati al successivo punto 7) sono regolarmente soggiornanti.

7) che il nucleo familiare per il quale si presenta richiesta di alloggio, alla data di pubblicazione del bando, ai sensi e per gli effetti del bando di concorso, è così composto:

(indicare per ogni componente cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, rapporto con il richiedente, se fiscalmente a carico, se convivente).

	Cognome e nome	Codice fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto con il Richiedente (*)	Fiscalmente a carico (si/no)	Convivente (si/no)
1	richiedente				-	-	-

*) *Indicare la lettera corrispondente alla relazione col richiedente come sotto specificato*

a) Coniuge b) convivente more uxorio c) figlio/a d) padre/madre e) fratello/sorella f) suocero/suocera g) genero/nuora h) altro parente o affine i) altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, convivente per motivi di assistenza morale e materiale da almeno due anni alla data del bando

8) che la propria situazione economica risultante dall'ultima attestazione ISEE in corso di validità ha un valore ISEE di € non superiore ad € 16500,00 (attestazione n. del)

9) di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;

b) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00 (*o secondo il limite vigente*), ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

c) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

d) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

e) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al precedente punto 3) (residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno 5 anni nel territorio regionale) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al presente punto 9), possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

DICHIARA INOLTRE, ai fini dell'attribuzione del punteggio

ATTENZIONE: LA MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI I DATI NECESSARI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RICHIESTI COMPORTA LA NON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI MEDESIMI

Il sottoscritto chiede, inoltre, l'attribuzione del punteggio per le seguenti condizioni:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (tabella B legge regionale)

Condizioni	Punteggio ai sensi della tabella B	Punteggio Provvisorio	Punteggio Definitivo
a) Condizioni sociali-economiche-familiari:			
<input type="checkbox"/> a-1. reddito annuo fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione presentata (CUD/Unico/730...):			
<input type="checkbox"/> costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona pari a € 6.524,57	punti 2		
<input type="checkbox"/> non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.524,57) e pari a €	punti 1		
<input type="checkbox"/> a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter:	punti 2		
<input type="checkbox"/> a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con un altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare	punti 1		
<input type="checkbox"/> con uno o più figli minori a carico In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.	punti 2		
<input type="checkbox"/> a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:			
<input type="checkbox"/> in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%	punti 2		
<input type="checkbox"/> in misura pari al 100%	punti 3		
<input type="checkbox"/> a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative	punti 3		

<input type="checkbox"/> a-4-ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione <i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4-bis e a-4-ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6</i>	Punti 4		
<input type="checkbox"/> a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70 Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.	Punti 1		
<input type="checkbox"/> a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico anagraficamente conviventi	punti 2		
<input type="checkbox"/> a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con: <input type="checkbox"/> uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico conviventi, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	punti 1		
<input type="checkbox"/> un figlio minore fiscalmente a carico convivente anche se in affidamento preadottivo a carico	punti 2		
<input type="checkbox"/> due o più figli minori fiscalmente a carico conviventi anche se in affidamento preadottivo a carico	punti 3		
<input type="checkbox"/> un soggetto fiscalmente a carico convivente di cui ai punti a-4 o a-4-bis	punti 4		
<input type="checkbox"/> un soggetto fiscalmente a carico convivente di cui al punto a-4-ter	punti 5		
<input type="checkbox"/> due o più soggetti fiscalmente a carico conviventi di cui ai punti a-4, a-4-bis o a-4-ter <i>In caso di persona già coniugata ed attualmente sola in seguito a separazione allegare sentenza.</i> <i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</i>	punti 6		

<p>b) Condizioni abitative:</p> <p><input type="checkbox"/> b-1. situazioni di grave disagio abitativo dovute a:</p> <p><input type="checkbox"/> b-1.1. abitazione effettiva e continuativa documentata dall'Ufficio Urbanistica/Ufficio Tecnico del Comune di riferimento del presente bando o da altra autorità pubblica competente, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione</p> <p>Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);</p> <p>Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.</p>	punti 2		
<p><input type="checkbox"/> b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione</p>	punti 2		
<p><input type="checkbox"/> b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati</p> <p>Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);</p> <p>Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.</p> <p>Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;</p>	punti 3		
<p><input type="checkbox"/> b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo</p>	punti 3		
<p><input type="checkbox"/> b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il <u>suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale</u> e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione <u>non inferiore ad anni due</u></p>	punti 2		
<p>c) Condizioni di storicità di presenza:</p> <p><input type="checkbox"/> c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune di, <u>da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando</u></p>	punti 2		

<input type="checkbox"/> c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio, fino ad un massimo di 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente allegato B <i>I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.</i>	punti		
TOTALE			

Dichiaro di aver allegato:

- 1) Attestazione di invalidità / handicap rilasciato dall'Autorità competente (*punti a.4, a.4.bis, a.4.ter*)
- 2) Richiesta di accertamento dei requisiti di alloggio incompatibile con la destinazione ad abitazione (*punti b.1.1 e b.1.2.*)
- 3) Contratto di locazione e ricevuta relativa all'anno di produzione del reddito dichiarato (*punto b.1.4.*)
- 4) Convalida di sfratto per fine locazione (*punto b.1.5.*)
- 5) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla presenza di attività lavorativa continuativa (*punto c.1*)
- 6) Sentenza di separazione (*punto a.7*)

I DOCUMENTI CONSEGNATI DOPO LA SCADENZA DEL BANDO NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA. EVENTUALI INTEGRAZIONI SARANNO AMMESSE SOLO IN FASE DI OPPOSIZIONE ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:

- 1 per posta presso mia residenza;
- 2 per posta presso altro indirizzo
- 3 al seguente indirizzo mail@.....;

Il sottoscritto, in caso di cambio di abitazione, si impegna a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo.

Firma del dichiarante

.....

Alla suddetta dichiarazione allega copia fotostatica del documento valido di identità del soggetto firmatario (Carta d'identità /Patente di guida/Passaporto, ecc.)

N.B. La domanda è valida solo se sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore (carta di identità, patente ecc.) ovvero se viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che :

1. i propri dati personali sono richiesti e saranno trattati dal Comune di _____ nel rispetto del Dlgs. n.196 del 30/06/2003 per tutti gli adempimenti necessari all'istruttoria della presente domanda, all'inserimento in graduatoria ed all'eventuale successiva assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in applicazione a quanto disposto dalla L.R. n.96/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

2. il responsabile del trattamento è.....;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che sulla domanda potranno essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi del DPR n.445/2000.